



## Aggiornamento RAGIONERIA

Circolare 12 ottobre 2022

### Gestione finanziaria PNRR: i contributi sulla transizione digitale

#### ➔ **Premessa**

Ritorniamo ad occuparci della gestione finanziaria del PNRR, tema questo a cui abbiamo dedicato ampio risalto nelle nostre precedenti circolari, per analizzare una particolare misura che, per le sue caratteristiche, sta creando qualche dubbio sulle modalità di contabilizzazione. Cerchiamo allora di fare un po' di ordine.

#### ➔ **Le caratteristiche dei contributi**

Il tema della transizione digitale rappresenta uno degli obiettivi principali del PNRR. Prova ne è il fatto che finora sono state messe in campo diverse misure che interessano in particolare gli enti locali e che di seguito andiamo ad elencare:

- ➔ 1.2 "Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud";
- ➔ 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici";
- ➔ 1.4.3 "Adozione pagoPA e app IO";
- ➔ 1.4.4 "Adozione identità digitale";
- ➔ 1.4.5 "Digitalizzazione degli avvisi pubblici".

Si tratta di misure che assegnano contributi con modalità diverse da quelle degli altri interventi del PNRR, che riguardano perlopiù la realizzazione di lavori pubblici. Infatti, ai contributi di cui ci stiamo occupando viene applicato il sistema c.d. "Lump Sum", il che vuol dire che si tratta di contributi forfettari. Per tali misure non viene prevista infatti la rendicontazione della spesa attraverso il sistema ReGiS, bensì la richiesta di erogazione del contributo, corredata della documentazione relativa al raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a seguito della quale, dopo i controlli del Dipartimento per la transizione digitale, vengono erogate le risorse.

Altra particolarità di tali contribuzioni è rappresentata dal fatto che non sono previsti acconti, come accade invece per le altre misure, ma il pagamento in un'unica soluzione a

obiettivo raggiunto e verificato. Questo comporta un anticipo di cassa, da parte dell'ente beneficiario, che dovrà essere preventivamente valutato per evitare problemi di liquidità. Sono inoltre finanziabili con i contributi assegnati anche le spese sostenute antecedentemente alla pubblicazione del bando (ma non prima della data riportata nei singoli bandi) e finanziate con risorse proprie, così come sono ammessi anche interventi effettuati in economia con personale interno.

Attenzione perché si tratta di finanziamenti non cumulabili, per le stesse spese, con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o europei.

### ➔ Il vincolo di destinazione

I contributi PNRR per la transizione digitale hanno un vincolo di destinazione per competenza (sia che finanzino spese correnti che in conto capitale) e non per cassa. L'assenza di vincolo di cassa è dovuta al fatto che non sono previsti acconti e pertanto l'ente beneficiario deve anticipare le spese rispetto al contributo che, come abbiamo spiegato nel precedente paragrafo, viene erogato in un'unica soluzione alla verifica del raggiungimento dell'obiettivo assegnato.

Non potrebbe essere diversamente, posto che il punto 10.7 del [principio contabile applicato 4/2](#) spiega che nel caso in cui una spesa sia pagata anticipatamente rispetto all'incasso della correlata entrata vincolata, il mandato di pagamento non riporta l'indicazione del vincolo di destinazione, in quanto la spesa non è effettuata a valere di incassi vincolati e, di conseguenza, l'ordinativo di incasso concernente l'entrata correlata incassata successivamente al correlato pagamento non riporta l'indicazione del vincolo di destinazione, in quanto, essendo il vincolo già stato rispettato, gli incassi non sono vincolati alla realizzazione di una specifica spesa.

Per quanto concerne il vincolo di competenza, si potrebbe verificare il caso, tutt'altro che infrequente nel caso di specie, in cui l'ente si vede attribuire un contributo superiore alle spese da effettuare, anche perché non dimentichiamo che possono essere considerate, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo affidato, anche spese già effettuate al momento dell'assegnazione del finanziamento, ovvero interventi eseguiti in economia.

In ogni caso il vincolo di destinazione per competenza permane fino alla verifica, da parte del Dipartimento per la transizione digitale, del raggiungimento dell'obiettivo assegnato, momento questo che "certifica" la natura non più vincolata delle somme assegnate e non utilizzate, nonché l'esigibilità contabile del contributo. Quindi, se è stato verificato il raggiungimento del risultato richiesto all'ente, la parte di contributo non utilizzata non è più da vincolare, anche se il trasferimento di risorse non è stato ancora effettuato.

Il vincolo di competenza comporta la necessità, nell'esercizio di esigibilità del finanziamento, di stanziare spese in misura pari al contributo assegnato, salvo poi liberare le risorse non utilizzate, a obiettivo raggiunto e verificato.

Se invece le risorse assegnate non coprono tutta la spesa, sarà necessario finanziare la parte eccedente con risorse proprie.

Come possono essere destinate le risorse "avanzate"? Preferibilmente per spese inerenti la transizione digitale o per altre spese inerenti alla gestione informatica dell'ente, ma non necessariamente, considerato il venir meno del vincolo di destinazione, purchè siano spese non ripetitive, stante la natura della fonte di finanziamento.

## ➔ Le modalità di contabilizzazione

I contributi per la transizione digitale dovranno essere contabilizzati al titolo 2° o 4° delle entrate, in relazione alla correlata tipologia di spesa che vanno a finanziare, rispettivamente spese correnti o in conto capitale.

Per quanto concerne invece la spesa, si segnala la Faq n. 49 del 16 marzo 2022 con la quale Arconet chiarisce che le spese per l'acquisto di servizi infrastrutturali cloud sono classificate tra le spese per l'informatica del titolo 1°. A tale proposito la Faq elenca, a titolo esemplificativo, le voci di parte corrente della spesa per informatica che possono essere ricondotte all'acquisto di servizi cloud infrastrutturali (nella quale rientrano i servizi di assistenza e di consulenza) previste nel piano dei conti finanziario, come di seguito riportato:

Macro	Livelli	Voce	Codice voce
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004
U	V	Altre licenze	U.1.03.02.07.007
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U.1.03.02.09.005
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001
U	V	Assistenza all'utente e formazione	U.1.03.02.19.002
U	V	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.004
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005
U	V	Servizi di gestione documentale	U.1.03.02.19.007
U	V	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	U.1.03.02.19.008
U	V	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.009
U	V	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	U.1.03.02.19.010
U	V	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	U.1.03.02.19.999

Come per tutte le misure del PNRR, valgono anche per la transizione digitale le prescrizioni contabili già analizzate nelle nostre precedenti circolari e, in particolare, quelle sulla codifica dei capitoli di entrata e di spesa (missione, componente, investimento e CUP) e sulla tracciabilità e il rispetto dei tempi di pagamento.

Il contributo potrà essere accertato contabilmente con l'adozione del decreto di assegnazione del medesimo, senza dover attendere l'impegno di spesa dell'amministrazione erogante, con imputazione all'esercizio in cui si prevede la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

In ogni caso non si costituisce il FPV, in quanto non si verifica il presupposto previsto dai principi contabili, ovvero sia l'entrata non è esigibile in esercizi precedenti a quelli in cui è

esigibile la corrispondente spesa (semmai si verifica il contrario).

Per quanto concerne le spese, da imputare contabilmente tenendo conto della loro esigibilità, si segnala che il comma 2-quinquies dell'art. 27 del [D.L. n. 152/2021](#) stabilisce che, a decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del predetto PNRR (ovvero il 31/12/2026), gli enti beneficiari possono prevedere variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT - Information and Communication Technologies) in attrezzature, quali i server e altri impianti informatici, allocati al titolo 2° della spesa, e quelli relativi all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali che, come chiarito da Arconet, sono da considerarsi una spesa corrente.

Attenzione perché la disposizione prevede la possibilità di effettuare variazioni compensative unicamente a favore di spese relative all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali e non a favore di altre tipologie di spesa corrente. Pertanto, potranno essere utilizzate le economie sugli interventi in conto capitale (solo se derivanti da investimenti in attrezzature), a favore di spese connesse al cloud, anche riferite agli anni successivi (fino al 2026), quali ad esempio i canoni annuali di assistenza/manutenzione.

#### ➔ **Equilibri di bilancio**

Il disallineamento temporale tra l'esigibilità del contributo PNRR e l'esigibilità delle correlate spese può creare qualche problema sugli equilibri di bilancio. Infatti, l'esigibilità dell'entrata si manifesta con la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati, il che vuol dire che le correlate spese sono già state assunte, magari in esercizi precedenti a quello di accertamento contabile del finanziamento.

Chiaramente, ove possibile occorre fare in modo di evitare tale situazione, andando ad allineare nello stesso esercizio l'esigibilità dell'entrata e delle spese, al fine di non dover finanziare con mezzi propri le spese imputate ad esercizi precedenti a quello di imputazione del contributo PNRR. Se ad esempio si prevede di impegnare la spesa con imputazione al 2023 e nel medesimo anno si prevede la verifica del raggiungimento gli obiettivi assegnati dal bando della transizione digitale, si dovrà prevedere nel 2023 sia l'entrata che la spesa, salvo poi reimputare contestualmente sia l'entrata che la spesa (senza la formazione del FPV) in sede di riaccertamento dei residui o di variazione di esigibilità, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, per i quali la spesa non risulta più esigibile nell'esercizio di originaria imputazione, e di conseguenza anche l'entrata, che è correlata alla verifica del raggiungimento dell'obiettivo assegnato.

Evidenziamo che il Dipartimento per la transizione digitale ha messo a disposizione degli enti locali e dei relativi fornitori un team dedicato per chiarire dubbi e approfondire temi di interesse. Il link per l'assistenza è il seguente:

<https://padigitale2026.gov.it/supporto/assistenza/>

Concludiamo rimandando, per altri aspetti della gestione finanziaria del PNRR, alle nostre precedenti circolari Ragioneria di seguito elencate: [1 dicembre 2021](#), [10 febbraio 2022](#), [24 agosto 2022](#), [15 settembre 2022](#), [21 settembre 2022](#) e [28 settembre 2022](#).